



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE**

ANZIO NETTUNO ODV

Sede Legale: Piazza R. Palomba n° 7

00042 Anzio (RM)

CF: 90044730589

Tel: +393501253886

Iscr. Reg. Reg. MGO n° 0068

e-mail: anzionettuno@ancsecovlazio.it

e-mail: ancpc15rm@nuclei-assocarabinieri.it

PEC: anzionettuno15@pecaruba.it



VERBALE APPROVAZIONE NUOVO STATUTO e CAMBIO SEDE LEGALE

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO E SEDE LEGALE

Con la presente si dichiara che a seguito dell'Assemblea dei Soci e con la presenza della maggioranza del Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Protezione Civile Anzio Nettuno OdV, avvenuta in data 26 Ottobre 2025 alle ore 09:30 (come da lettera di convocazione allegata alla presente) c/o i locali della Sezione ANC di Anzio, si è deliberato sui seguenti punti:

- a) DELUCIDAZIONI SULLE MOTIVAZIONI CAMBIO SEDE LEGALE;
- b) DELUCIDAZIONI SULLA MODIFICA DELLO STATUTO IN VIGORE;
- c) LETTURA NUOVO STATUTO;
- d) APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO;
- e) APPROVAZIONE NUOVA SEDE LEGALE.

Il Presidente dell'Assemblea, nonché Presidente pro tempore dell'Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Protezione Civile Anzio Nettuno OdV, Sig. ZESI Roberto, unitamente al/alla Segretaria dell'Assemblea (nonché Segretari/a dell'Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Protezione Civile Anzio Nettuno OdV) Sig.ra SEDLAKOVA Silvia, hanno portato a conoscenza dei presenti i punti a), b) e c).

Successivamente il Presidente ha messo a votazione il punto d). A seguito di votazione, viene approvato all'unanimità il nuovo Statuto, che entrerà in vigore immediatamente subito la registrazione dello stesso c/o l'Ufficio delle Entrate competente del territorio.

A seguito di ciò e a seguito della lettera datata 08/09/2025 con n° di protocollo 0057960, il Presidente mette a votazione la nuova sede legale dell'Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Protezione Civile Anzio Nettuno OdV. L'Assemblea dei Soci vota all'unanimità il cambiamento della sede legale che risulta dalla data odierna

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

NUCLEO PROTEZIONE CIVILE

ANZIO NETTUNO OdV

P.zza R. Palomba n° 7

00042 Anzio (RM)

**AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE II
DI ROMA - Ufficio Territoriale Pomezia**

Registrato in data 31/10/2025 Serie 3 al n. 1144

Versato € Esempio (Euro Esempio)

IL DIRETTORE

Anzio, 26/10/2025

Il/la Segretario/a del Nucleo
Sedlakova Silvia

*Sedlakova
Silvia*



Il Presidente del Nucleo
Zesi Roberto

Zesi Roberto





STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. È costituita l'associazione di volontariato denominata **"NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANZIO NETTUNO – ODV"**, qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n° 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo **ODV** nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività

Art. 2 Principi

1. L'organizzazione, indipendente ed apolitica, ha autonomia patrimoniale ed amministrativa e si ispira ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri – approvato con Decreto Presidenziale n. 1286 del 25 Luglio 1956 e successive modifiche. Quale segno distintivo, l'organizzazione si fregia del logo e delle denominazioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri, secondo la procedura di cui al successivo art. 22.
2. È una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione Nazionale, Regionale e Locale.

Art. 3 Sede

1. L'Associazione, avendo nella sua denominazione Anzio Nettuno potrà avere la sede legale o nel Comune di Anzio o nel Comune di Nettuno.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo, potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché la stessa venga individuata nel Comune di Anzio o nel Comune di Nettuno.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere inoltre istituite sedi operative, dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 4 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.



Art. 5 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi contenuti nella Costituzione Italiana e nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri approvato con Decreto Presidenziale n° 1286 del 25 Luglio 1956 e successive modifiche e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n° 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n° 117 del 2017:

b) interventi e prestazioni sanitarie;

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 Marzo 2003 n° 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 Agosto 1991 n° 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n° 42 e successive modificazioni;

y) Protezione Civile ai sensi della Legge 24 Febbraio 1992 n° 225 e successive modificazioni;

z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione, in particolare, persegue tali attività di interesse generale, mediante:

- Iniziative di sensibilizzazione, formazione ed informazione mediante convegni, congressi, seminari sugli ambiti di intervento dell'Associazione;
 - Organizzazione di esercitazioni di Protezione Civile;
 - Formazione e qualificazione dei Volontari;
 - Antincendio Boschivo e d'interfaccia;
 - Soccorso in caso di calamità naturali e assistenza alla popolazione;
 - Radio Telecomunicazioni;
 - Salvaguardia dei Beni Culturali e Storici in emergenza e non;
 - Ricerca e Soccorso anche con Unità Cinofile, Droni;
 - Assistenza Sanitaria di Primo Soccorso;
 - Emergenze idriche ed idrogeologiche.
3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali Attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.
 4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie



attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità e si può avvalere di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 6 Aderenti

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'Associazione, con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione della stessa e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e indicata nell'eventuale Regolamento. Nella domanda di ammissione, l'interessato, dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, l'eventuale Regolamento e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.

Tutti gli aderenti debbono essere soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) ed essere in regola con l'iscrizione presso una qualunque Sezione dell'Associazione stessa.

L'ammissione avviene dopo un periodo di prova fissato dal Consiglio Direttivo ed indicato nel Regolamento e curato da incaricati della valutazione attitudinale dell'aspirante socio volontario.

Il Consiglio Direttivo, al termine del periodo di prova, che non potrà superare i sei mesi, delibera sulla domanda di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 7 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.



4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli Organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo e secondo quanto indicato nel Regolamento.
5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli Organi sociali e ad essi assegnata.
6. Non è ammesso per i volontari associati, stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo.
L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari.
Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 8 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Perdita della qualità di socio dell'Associazione Nazionale Carabinieri;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi tre mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale Regolamento nonché delle delibere approvate dagli Organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro 30 giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro 15 giorni dal ricevimento della stessa e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Art. 9 Organi dell'Associazione

1. Gli Organi dell'Associazione sono:
 - a) L'Assemblea degli Associati
 - b) Il Consiglio Direttivo



- c) Il Presidente
 - d) Il Vicepresidente
 - e) Il Tesoriere
 - f) Il/la Segretario/a
 - g) Organo di Controllo (eventualmente)
2. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata di 5 anni e sono rieleggibili; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'Art. 6 del presente Statuto.

Art. 10 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione;
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data della deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati, deleghe accompagnate dalla copia di un documento di riconoscimento valido.
4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
 - a) Delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b) Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - c) Deliberare sul Bilancio Consuntivo e sull'eventuale Bilancio Preventivo;
 - d) Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero e l'eventuale Organo di Controllo;
 - e) Deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - f) Deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'Art. 5 del presente Statuto;
 - g) Deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - h) Deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo, vorrà ad essa sottoporre;
 - i) Deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
 - j) Deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla Legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.

Art. 11 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione dei Bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata al meno 1/10 degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla



convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. Tale comunicazione può essere inviata tramite:
 - a) Raccomandata A/R;
 - b) Raccomandata a mano;
 - c) PEC (comunicata dal socio al momento dell'iscrizione);
 - d) Posta elettronica (comunicata dal socio al momento dell'iscrizione).
 - e) Altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea, può essere anche svolta online, utilizzando le note applicazioni per le riunioni.

Art. 12 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in PRIMA CONVOCAZIONE quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno (50%+1) degli Associati. In SECONDA CONVOCAZIONE, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno 2/3 degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere constatate da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni ed atti.

Art. 13 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo Esecutivo di una associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati. Esso è composto da un minimo di 5 membri (fino a 30 iscritti) ad un massimo di 7 membri (dal 31° iscritto in poi) scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.



Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando a loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per le nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente ed assegna gli Incarichi di Segretario/a e Tesoriere scegliendo questi ultimi fra tutti i soci. Nel caso dell'esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a 2 incarichi ad una sola persona.

Art. 14 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta sia necessario e, comunque almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al Bilancio Consultivo e all'eventuale Bilancio Preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea, degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno 2/3 dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. Tale comunicazione può essere inviata tramite:
 - a) Raccomandata A/R;
 - b) Raccomandata a mano;
 - c) PEC (comunicata dal socio al momento dell'iscrizione);
 - d) Posta elettronica (comunicata dal socio al momento dell'iscrizione).
 - e) Altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

- f) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente oppure in sua mancanza dal Vicepresidente ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di iscrizione.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

- g) Le riunioni del Consiglio Direttivo, sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal Verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatte. Le stesse riunioni, possono essere svolte anche online, utilizzando le note applicazioni per le riunioni.

Art. 15 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo, spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) Eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vicepresidente;



- b) Assegnare gli incarichi di Segretario/a e Tesoriere;
- c) Amministrare le risorse economiche dell'Associazione e il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) Predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il Bilancio Consuntivo e l'eventuale Bilancio Preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) Qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea, che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) Indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) Deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) Deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analogiche;
- i) Decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) Deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- k) Proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o cariche onorifiche ad associati, a terzi che abbiano acquisito particolare benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione, ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art.6, comma 3;
- l) Istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 16 Il Presidente e il Vicepresidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
 - a) Provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) È delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie, eseguire incassi di qualsiasi natura, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti;

Per le operazioni bancarie e finanziarie, il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di un altro componente il Consiglio;
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.



7. Il Vicepresidente, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 17 Il Segretario e il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) La redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) Curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) La redazione e la tenuta del registro dei verbali (Assemblee e Direttivo), del registro dei volontari nonché il libro degli associati.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) Tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) Predisporre il Bilancio dell'Associazione.

Art. 18 Organo di Controllo

1. L'organo di controllo, monocratico è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n° 117/2017.
Il componente dell'Organo dura in carica 5 anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L'Organo di Controllo:
 - Vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione, di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti.

Art. 19 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.



Art. 20 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. n° 117/2017, da:
 - a) Quote associative;
 - b) Erogazioni liberali di associati e terzi;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari;
 - d) Entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e) Contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) Contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - g) Rendite patrimoniali;
 - h) Entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n° 117/2017.
2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve di capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

Art. 21 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il Bilancio Consuntivo e l'eventuale Bilancio Preventivo, che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal Bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 22 Procedura per il riconoscimento quale Nucleo ANC

Entro un mese dalla costituzione, l'organizzazione deve richiedere ed ottenere da parte del Presidente Nazionale ANC, l'approvazione delle norme sulla propria organizzazione e attività (Statuto) e sul proprio funzionamento (Regolamento). La documentazione, deve inoltrarsi attraverso il servizio di Coordinamento Nazionale delle attività di volontariato ANC (SE.CO.V), dovrà comprendere il parere espresso dal Presidente della Sezione, dal Coordinatore provinciale o dall'Ispettore Regionale interessati. Nelle more dell'approvazione, l'Organizzazione di Volontariato non può fregiarsi dell'appartenenza all'ANC.



1. Il Presidente Nazionale ANC ha facoltà di disporre visite ispettive, tese a constatare il perdurare dei requisiti di approvazioni di cui al 1° comma.
2. In caso di inadempienze di leggera entità, l'Ispettore Regionale ANC adotterà provvedimenti di richiamo; per infrazioni gravi (quali violazioni di legge, comportamenti lesivi del prestigio e del decoro dell'ANC), il Presidente Nazionale, sentito il Comitato Centrale, provvederà alla revoca dell'approvazione.

Art. 23 Rapporti con l'ANC

1. L'organizzazione mantiene i rapporti con l'Associazione Nazionale Carabinieri attraverso l'Ispettore Regionale ANC e il Coordinamento ANC SECOV Lazio.
2. L'Ispettore Regionale ANC e il Coordinatore ANC SECOV Lazio possono:
 - Accedere ai locali dell'organizzazione, previ accordi;
 - Verificare i libri contabili e quant'altro costituisca documento ufficiale dell'Organizzazione;
 - Partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli aderenti e alle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - Richiedere l'intervento e la relazione del Collegio dei Revisori dei conti;
 - Richiedere la convocazione d'urgenza del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente dell'organizzazione di volontariato deve comunicare le adesioni ricevute alle sezioni di appartenenza dei soci.

Art. 24 Uso dell'Uniforme ANC

1. L'uso dell'Uniforme ANC da parte degli appartenenti all'Organizzazione è prerogativa esclusiva delle OdV riconosciute. Essa è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali (per le quali sia prevista) e nei servizi comandati. Nelle more dell'approvazione di cui all'art. 22, gli aderenti alla OdV non possono indossare l'uniforme ANC.
2. Il Presidente Nazionale, attraverso il SECOV, determina quale siano gli elementi distintivi ed e capi che costituiscono l'uniforme che, comunque, deve essere in armonia con quanto stabilito dalle leggi vigenti.
3. Non sono tollerati comportamenti contrari a quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2. Gravi violazioni da parte dei singoli soci, comportano il deferimento al Collegio arbitrale.

Art. 25 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea secondo le modalità indicate dall'art. 12 comma 4.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro Ente del Terzo Settore appartenente all'Associazione Nazionale Carabinieri.



Art. 26 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi Associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo del 03 Luglio 2017 n° 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

Sen. Roberto
Sodrakov
800

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
Nucleo di
Protezione Civile
Anzio - Nettuno
ODV

[Signature]